

**Reg. (UE) N. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020**  
**Misura 8 - Sottomisura 8.2 - Intervento 8.2.1.**  
**“Sostegno per l'impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali”**  
**Bando di evidenza pubblica recante disposizioni per la concessione degli aiuti**  
**Annualità 2021**

### **1. PREMESSA**

Il presente Avviso pubblico stabilisce i termini e le modalità per l'accesso, per l'annualità 2021, agli aiuti previsti dalla seguente sottomisura del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:

- Misura 8 - “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste”

Sottomisura 8.2 – “Sostegno per l'impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali”.

La sottomisura risponde in particolare al seguente fabbisogno di sviluppo: F 20 - Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e. Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, attraverso l'aumento della capacità di stoccaggio di CO<sub>2</sub> nei terreni agricoli. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4a “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.

La sottomisura prevede un sostegno per la realizzazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, ad alto valore forestale, nelle quali l'arboricoltura forestale è consociata ad altre colture e/o attività zootecniche.

La sottomisura prevede la possibilità di realizzare le seguenti tipologie di sistemi agroforestali:

- a) Impianto di pascoli arborati, sui quali specie arboree di interesse forestale convivono con l'attività zootecnica;
- b) Seminativi arborati mediante l'impianto di alberature in filare o con alberi omogeneamente distribuiti su superfici coltivate a seminativi.

**Per le modalità di accesso ai contributi previsti dal presente Avviso si rinvia al “Manuale delle procedure” approvato con DD 741 del 27.01.2021.**

**Il presente avviso definisce esclusivamente gli aspetti specifici relativi all'attuazione dell'Intervento in oggetto.**

### **2. COLLEGAMENTI AD ALTRE NORMATIVE**

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 “Testo unico regionale per le foreste”;
- Regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7;
- DPR n. 357/1997 e s.m.i. relativo all'attuazione della Direttiva habitat;
- D.lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici.

### **3. BENEFICIARI**

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente avviso pubblico:

- Soggetti privati detentori di terreni:

- persone fisiche e loro associazioni;
- persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
- Autorità pubbliche detentrici di terreni:
  - comuni;
  - unioni o associazioni di Comuni;

Nel caso di terreni di proprietà dello Stato e della Regione, il sostegno può essere concesso solo se l'ente di gestione di tali terreni è un soggetto di diritto privato o un Comune.

#### **4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi sono realizzabili su tutto il territorio regionale ad eccezione dei centri urbani di:

- Perugia (fogli catastali: 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 403)
- Terni (fogli catastali: da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139).

#### **5. TIPO DI SOSTEGNO**

Sono previsti i seguenti aiuti:

- sovvenzione in conto capitale sui costi di impianto;
- premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di 5 anni, delle superfici che hanno beneficiato del contributo all'impianto.

#### **6. REGIME DI AIUTO**

Gli aiuti della sottomisura 8.2 sono attuati in regime di esenzione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base al regime di aiuto SA.45079(2016/XA) – Misura 8 – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l'impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali” del PSR per l'Umbria 2014-2020. SANI2 notification n. 562462.

#### **7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità si rinvia al “Manuale delle procedure” approvato con DD 741/2021.

#### **8. CRITERI DI SELEZIONE**

La graduatoria di merito delle domande di sostegno, presentate per l'accesso ai contributi previsti dall'Intervento 8.2.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020, verrà formulata sulla base dei seguenti criteri di selezione, adottati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 03.08.2015, di seguito riportati:

| <b>CRITERI DI SELEZIONE</b>  | <b>Indicatore e punteggi</b>  |
|--|---|
| Maggiore contributo al miglioramento delle biodiversità in aree agricole (fino ad un massimo di punti 50)  | - Utilizzo di almeno quattro specie arboree di interesse forestale: <b>punti 50</b><br>- Utilizzo di almeno tre specie arboree di interesse forestale: <b>punti 35</b><br>- Utilizzo di almeno due specie arboree di interesse forestale: <b>punti 20</b>                                     |
| Maggiore contributo al miglioramento della capacità di sequestro del carbonio da parte dei terreni agricoli (fino ad un massimo di 30 punti)   | Per ogni ha di superficie d'intervento: <b>10 punti</b>   |
| Maggiore contributo alla protezione e miglioramento della quantità e qualità delle acque (fino ad un massimo di punti 20)  | - Terreni prevalentemente ricadenti in "Aree vulnerabili ai nitrati" o in "Aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari": <b>punti 10</b><br>- Terreni prevalentemente ricadenti negli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e con minore copertura forestale: <b>punti 10</b> |
| <p><b>Criteri di preferenza a parità di punteggio</b></p> <p>A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi che arrivano alla quota inferiore.</p> <p><b>Punteggio minimo di ammissibilità al sostegno</b></p> <p>20 punti</p> |   |

Per l'attribuzione del punteggio "Maggiore contributo al miglioramento delle biodiversità in aree agricole" la condizione dell'utilizzo di più specie (cui corrispondono i diversi punteggi) deve essere rispettata per ogni lotto di intervento.

Per l'attribuzione del punteggio relativo a "Terreni prevalentemente ricadenti negli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e con minore copertura forestale" la maggior parte della superficie di intervento dovrà ricadere nei fogli catastali di cui all'allegato A3 del presente avviso pubblico.

## **9. ALIQUOTE DI SOSTEGNO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI AIUTI**

Gli aiuti prevedono:

- Contributo pari all'80% dei costi di impianto, ammessi nei limiti dei seguenti massimali:
  - realizzazione di pascoli arborati: 2.300 euro/ettaro;
  - realizzazione di seminativi arborati mediante alberature in filare e o con alberi omogeneamente distribuiti: 2.000 euro/ettaro
- Premio annuale per ettaro, a copertura dei costi di manutenzione, per un periodo massimo di cinque anni, delle stesse superfici che hanno beneficiato del contributo all'impianto: 500 euro/ettaro

## **10. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

Relativamente all'ammissibilità delle spese si rinvia al "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021.

Sono inoltre ammissibili al sostegno, previsto dalla tipologia di intervento 8.2.1, di cui al presente bando, le spese che vengono di seguito descritte.

### a) Impianto di pascoli arborati

Specie arboree di interesse forestale, anche micorrizzate, vengono coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari su superfici a pascolo, gestite secondo una forma di governo a ciclo medio lungo

(superiore o uguale al periodo di impegno) per convivere con l'attività zootecnica, al fine di ottenere una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legna da opera e/o biomassa ad uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi e consentendo il pascolo prolungato degli animali.

b) Seminativi arborati

Le superfici coltivate a seminativi sono utilizzate per la piantagione di una o più specie arboree e arbustive di interesse forestale, anche micorrizzate, coltivate in filari, in ordine sparso o a sestini di impianto regolari, gestite con turni medio - lunghi per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi.

Gli impianti possono essere realizzati anche su più lotti, dei quali ognuno deve avere una superficie minima di 1 ha.

L'impianto realizzato con piante coltivate in ordine sparso o a sestini di impianto regolari, deve prevedere la messa a dimora di un numero di piante arboree compreso tra 20 e 50 ad ettaro, poste ad una interdistanza non inferiore a 10 metri lineari. Nel caso le piante poste a dimora siano inferiori a 20 l'intervento sarà considerato non ammissibile; nel caso siano poste a dimora un numero di piante superiori a 50 ad ettaro l'intervento sarà ritenuto ammissibile, ma non verrà ammessa a contributo la spesa per l'acquisto e la posa a dimora di tutte le piante eccedenti le 50 per ettaro.

L'impianto realizzato in filari deve prevedere la realizzazione di formazioni lineari, nelle quali la distanza tra le file sia compresa tra 20 e 30 metri e la distanza tra le piante, lungo la fila, compresa tra 5 e 10 metri. L'impianto deve prevedere la messa a dimora di un numero minimo di piante arboree ad ettaro pari a 40 e un numero massimo di 100. Nel caso le piante poste a dimora siano inferiori a 40 l'intervento sarà considerato non ammissibile; nel caso siano poste a dimora un numero di piante superiori a 100 ad ettaro l'intervento sarà ritenuto ammissibile, ma non verrà ammessa a contributo la spesa per l'acquisto e la posa a dimora di tutte le piante eccedenti le 100 per ettaro.

Le alberature possono essere realizzate ai bordi dei campi per realizzare siepi, barriere frangivento o fasce tampone con primaria funzione di tutela. Le piante, lungo il filare dovranno essere poste ad una distanza compresa tra 5 e 10 metri.

Nel caso di realizzazione di impianto con piante in ordine sparso o a sestini di impianto regolari la superficie di riferimento calcolata, ai fini del rispetto della superficie minima accorpata di intervento, e ai fini della determinazione del premio annuale per la manutenzione verrà calcolata considerando 1 Ha ogni gruppo di piante poste a dimora fino a 50, prendendo in considerazione un appezzamento di terreno contiguo all'area dove vengono poste a dimora le piante.

Nel caso di realizzazione di impianti lineari (compresa la realizzazione di siepi, barriere frangivento o fasce tampone), la superficie di riferimento calcolata ai fini del rispetto della superficie minima accorpata di intervento, e ai fini della determinazione del premio annuale per la manutenzione verrà calcolata considerando 1 Ha ogni gruppo di piante poste a dimora fino a 100, prendendo in considerazione un appezzamento di terreno contiguo all'area dove vengono poste a dimora le piante.

Gli impianti realizzati devono essere polispecifici, composti da almeno 3 specie, delle quali nessuna superi il 75% del numero totale di piante poste a dimora.

Per garantire che le piantagioni siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente ed in particolare con la biodiversità, potranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ricomprese nell'Allegato W al Regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla L.R. 28 del 19.11.2001 in materia di produzione e commercializzazione del materiale forestale utilizzato per gli impianti oggetto di aiuto.

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese per la realizzazione dell'impianto:

- Acquisto del materiale (nel caso di piantine micorrizzate non è ammissibile il costo di micorrizzazione, pertanto verrà riconosciuto il prezzo delle stesse piante non micorrizzate)

- Costo della messa a dimora
- Costi direttamente connessi alle spese di impianto

Non sono ammissibili:

- impianti che prevedono la coltivazione di alberi di Natale;
- impianti a ciclo breve realizzati con specie a rapido accrescimento;
- impianti di superficie ragguagliata inferiore a 1 Ha.

## 11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate, con le modalità di cui al “Manuale delle procedure” approvato con DD 741/2021, entro il **31.03.2021**.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i documenti indicati ai seguenti sottotitoli al Paragrafo 8 del “Manuale delle procedure”:

- Documentazione soggettiva
- Documentazione attestante la cantierabilità degli interventi
- Documentazione attestante la congruità della spesa
- Dichiarazioni ed impegni del richiedente

Oltre a quanto sopra previsto, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla tipologia di intervento 8.2.1, di cui al presente bando, alla domanda deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- Progetto redatto sulla base di quanto indicato nel “Manuale delle procedure”;
- dichiarazione di non avvenuto inizio dei lavori corredata di documentazione fotografica;
- computo metrico estimativo, completo di misure analitiche, redatto applicando alle quantità complessive i corrispondenti prezzi unitari indicati nei prezziari vigenti al momento della redazione del progetto esecutivo (in formato PDF e foglio di calcolo elettronico);
- prospetto riepilogativo degli importi di spesa;
- cartografia con individuazione degli interventi progettati:
  - Corografia in scala 1: 25.000;
  - Planimetria catastale a scala non inferiore a 1: 5.000;
  - carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, oppure ortofotocarta con evidenziazione delle aree oggetto di intervento selvicolturale e della localizzazione degli interventi previsti dal programma di investimento;
- elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto:
  - sezioni trasversali;
  - profili longitudinali a scala 1:2000 o 1:1000;
  - particolari delle opere d’arte a scala 1:50 o 1:100;
- files in formato shape, georeferito in coordinate Gauss Boaga fuso Est, relativi agli interventi progettati.
- nel caso di operazioni assoggettate al D.Lgs. 50/2016: check – list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, predisposte da AGEA; la verifica della check list viene effettuata sulla base della documentazione pubblicata sul sito del beneficiario e prendendo visione di quanto non presente;
- Documentazione giustificativa dell’attribuzione dei punteggi.

## 12. SALDO

Le domande di pagamento del saldo del contributo devono essere presentate, con le modalità di cui al “Manuale delle procedure” approvato con DD 741/2021, entro il **30.06.2022**.

Alla domanda di saldo dovrà essere allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata al paragrafo 14 del “Manuale delle procedure”.

Oltre a quanto sopra previsto, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla tipologia di intervento 8.2.1, di cui al presente bando, alla domanda deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- relazione del responsabile del fascicolo di domanda, che certifichi:
  - l'avvenuto accertamento degli investimenti realizzati mediante sopralluogo;
  - la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità al progetto approvato o, eventualmente, alla variante approvata, nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
  - la funzionalità degli investimenti realizzati e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
  - la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale;
  - l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni, abitabilità/agibilità/conformità, necessarie per l'esercizio e utilizzo degli investimenti realizzati;
  - la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità (in formato PDF e foglio di calcolo elettronico);
- certificazione materiale forestale prevista dalla LR 28 del 19.11.2001;
- cartografia:
  - corografia in scala 1: 25.000;
  - planimetria catastale a scala non inferiore a 1: 5.000;
- elaborati grafici consuntivi:
  - sezioni (rappresentative di tutta la lunghezza dell'intervento);
  - profili longitudinali a scala 1:2000;
  - particolari delle opere d'arte a scala 1:50 o 1:100;
- documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dimostrativa dello stato dei luoghi prima e durante la realizzazione dei lavori, riguardanti gli interventi non più ispezionabili in sede di accertamento sopralluogo;
- file in formato shape, georefererito in coordinate Gauss Boaga fuso Est, relativi agli interventi rendicontati.

### 13. RIDUZIONI E SANZIONI

Per quanto riguarda la definizione e l'applicazione di riduzioni e sanzioni amministrative si fa riferimento alla normativa comunitaria, in particolare al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 ed al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Si applicano inoltre, le disposizioni in materia di riduzioni e sanzioni approvate con DGR 935 del 02.08.2017 (BUR S.O. n. 34 del 16.08.2017) e con successive disposizioni regionali emanate in attuazione al presente Avviso ed in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale.

### 14. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per l'attivazione del presente Bando pubblico, è la seguente:

| <b>Spesa Pubblica Totale</b> | <b>Partecipazione FEASR</b> |
|------------------------------|-----------------------------|
| € 994.800,00                 | € 428.957,76                |

L'Autorità di gestione si riserva di aumentare tale dotazione in base alle disponibilità finanziarie nel periodo di validità del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.